

## **Articolo 1, comma 11** *(Bonus occupazionale per giovani eccellenze)*

**Il comma 11 - introdotto dal Senato - modifica la disciplina concernente l'incentivo previsto dall'articolo 1, commi 706 e ss. della l. 145 del 2018 per i datori di lavoro privati **che assumono a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti.****

L'incentivo previsto dall'art. 1, comma 706, della l. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), dispone che, "ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 707 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

Ai sensi del comma 707, l'esonero è previsto per le seguenti categorie di soggetti: a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute; b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Nel dettaglio, per la definizione della suddetta disciplina **si rinvia, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla normativa concernente le procedure, le modalità e i controlli per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) (esonero in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti).**

Le disposizioni richiamate si riferiscono all'incentivo finalizzato a promuovere l'occupazione giovanile stabile, in favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al [decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23](#). In particolare, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di

importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

A tal fine, il **comma 11** abroga la disposizione dell'articolo 1, comma 714 della l. 145 del 2018, che demanda ad una circolare dell'INPS la definizione delle modalità di fruizione dell'incentivo previsto dal comma 706, mentre **il comma 11** modifica alcune disposizioni relative alle medesime modalità di fruizione, alle procedure ed ai controlli. La stessa novella di cui al **comma 11** pone, come detto sopra, una decorrenza dal 1° gennaio 2020; *al riguardo occorrerebbe chiarire gli effetti di tale previsione, considerato che l'incentivo concerne le sole assunzioni effettuate nel 2019<sup>5</sup>.*

La novella prevede altresì che l'INPS acquisisca, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni conseguiti che rilevino ai fini dell'applicazione dell'incentivo in esame.

La novella reca infine, con riferimento alle attività previste dalla medesima, una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>5</sup> Si ricorda che la norma finora vigente fa rinvio al D.M. 23 ottobre 2013 ("Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo") ed all'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (concernente il "credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati").